Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.490 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(5866)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1976 registro n. 9 Difesa, foglio n. 323

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dal comandante dello Scacchiere Ovesto A. O. in favore di:

SPEDICATI Alessandro Pantaleo, nato a Squinzano (Lecce) il 1° agosto 1918, cap. magg. 8ª batteria da 20 m/m, con la seguente motivazione: « servente ad un pezzo da 20 m/m sotto l'intenso mitragliamento della caccia nemica, benché colpito dalle prime raffiche perseverava nelle sue mansioni sino all'esaurimento delle munizioni, incurante del mitragliamento nemico e delle ferite riportate ». — Gondar, 4 agosto 1941.

(5572)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1976, n. **244**.

Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di mq 50.000 sito nello stesso comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Margherita di Savoia del compendio di proprietà dello Stato sito in detto comune, limitato dal piazzale dell'edificio scolastico di via Ariosto e dal complesso denominato « Cantieri edili », della superficie di circa metri quadrati 50 mila, per il prezzo complessivo di lire 75 milioni.

Art. 2.

La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Margherita di Savoia a:

1) destinare a verde pubblico, strade e piazze, una superficie non inferiore ai tre quinti del compendio;

2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori;

3) corrispondere tutte le indennità arretrate eventualmente dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;

4) effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato;

5) utilizzare per l'acquisto di aree da destinare ad edilizia popolare e relative opere le entrate derivanti dalla cessione dei terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.

L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

Art. 3.

Gli attuali occupanti hanno diritto ad acquistare dal comune di Margherita di Savoia, sia in forma singola che associata, i lotti di terreno del compendio sui quali hanno realizzato costruzioni.

Art. 4.

E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto.

E' consentita la permuta tra i lotti di terreno purché rientranti nel perimetro del compendio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **245**.

Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalità aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscano del servizio almeno 50 dipendenti applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o vicinori.

Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, potrà essere istituito un servizio sostitutivo di refezione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i requisiti in base ai quali i lavoratori postelegrafonici potranno — in relazione all'orario dei turni di servizio ordinario e straordinario e a particolari esigenze connesse con la distanza dal posto di lavoro dell'abitazione del dipendente o della residenza del proprio nucleo familiare — usufruire delle mense o dei servizi sostitutivi di refezione.

L'intervallo per la partecipazione alla mensa sarà portato in aumento al normale orario di lavoro.

Art. 3.

Alla gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegrafonici direttamente o mediante concessione del servizio in appalto.

Alla vigilanza sulla regolare funzionalità dei servizi di cui al comma precedente provvedono appositi comitati formati da:

quattro dipendenti, per le mense o servizi sostitutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

tre dipendenti dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le mense o servizi sostitutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I comitati saranno nominati rispettivamente dai direttori compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni o dagli ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici su designazione delle organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti annualmente la composizione e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre a carico del lavoratore, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione dei servizi di mensa nonché i compiti dei predetti organi e dei comitati di cui al precedente articolo 3.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si procederà alla determinazione delle quote da porre a carico del personale che fruisce di bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia.

E' abrogato il quinto comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Art. 5.

Qualora in prossimità dell'ufficio o stabilimento delle aziende postelegrafoniche esistano mense aziendali di altre amministrazioni dello Stato, istituti ed enti, l'Istituto postelegrafonici potrà stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con le predette amministrazioni, istituti ed enti o con i gestori delle mense medesime, allo scopo di consentire l'accesso ai dipendenti postelegrafonici.

Le deliberazioni relative alle convenzioni sono approvate e rese esecutive dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 6.

La realizzazione di mense, servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia dovrà avvenire, a cura dell'Istituto postelegrafonici, in conformità dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni su conforme parere del consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 7.

Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per la istituzione di mense e dei servizi sostitutivi.

Sono a carico delle aziende postelegrafoniche le spese relative ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, nonché quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

Le contribuzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente stabilite nella misura fissa del trenta e del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni interurbane e internazionali. E' abrogato il comma quarto dello stesso articolo 36.

A favore dell'Istituto postelegrafonici continua ad essere devoluto il contributo previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 674.

Nell'ambito della gestione « attività sociali » dell'Istituto postelegrafonici è istituita una sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sarà devoluta annualmente una quota percentuale delle contribuzioni spettanti all'Istituto medesimo a norma dei precedenti terzo e quarto comma.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione mense e servizi sostitutivi.

Art. 8.

Tutta la materia concernente i servizi sociali dovrà essere disciplinata compiutamente in sede di riforma delle aziende postelegrafoniche e di rinnovo contrattuale.

Art. 9.

All'onere derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, sarà fatto fronte con riduzione rispettivamente per lire 200 milioni, lire 800 milioni, lire 313 milioni, lire 500 milioni, lire 500 milioni, lire 300 milioni e lire 387 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 196, 197, 342, 343, 347, 395 e 400 dello stato di previsione della spesa, per l'anno predetto, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **246.**

Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito ».

Art. 2.

Il secondo comma, parte seconda, dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000 »

Art. 3.

Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000 ».

Art. 4.

Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica — ai sensi dell'articolo 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 — anche ai farmacisti e veterinari incaricati.

Art. 5.

I quadri 3, 4 e 5 della tabella *B*, allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, sono modificati come segue:

QUADRO 3

Compenso mensile lordo L. 163.500

Aversa	M.G.
Barcellona	M.G.
Bari	C.G.
Favignana	C.R.
Genova	C.G.
Milano	C.G.
Montelupo Fiorentino	M.G.
Napoli	C.G.
Napoli	M.G.
Palermo	C.G.
Paliano	S.G.
Parma	C.M.F.
Porto Azzurro	II.PP.
Pozzuoli	M.G.D.
Reggio Emilia	M.G.
Roma	C.G.
Roma-Rebibbia	C.R.
Roma-Rebibbia	C.G.D.
Trento	C.G.
Turi	C.M.F.

QUADRO 4

Compenso mensile lordo L. 133.500

Cagliari	C.G.
Firenze	C.G. e C.R.
Fossombrone	C.M.F.
Messina	C.G.
Perugia	C.R.D.-C.G.-C.R.
Pisa	C.G. e Sez. M.F.

Procida	C.R.
Ragusa	C.G. e C.M.F.
Roma-Rebibbia	C.G.
Roma-Casal de' Marmi	C.R.M.-I.O.M.
Torino	C.G.
Volterra	II.PP.

QUADRO 5

Compenso mensile lordo L. 111.000

Avellino	C.G.
Bologna	C.G.
Bologna	I.O.M.-C.R.M.
Bolzano	C.G.
Caltanissetta	C.G.
Castelfranco Emilia	C.L.
Catania	C.G.
Catanzaro	C.G.
Firenze	C.G.D.
Fossano	C.R.
Lecce	C.G.
Lecce	C.R.
Lonate Pozzolo	C.L.A.
Napoli	I.O.M. e Pr. Sc.
Nisida	C.R.M.
Padova	C.R.
Padova	C.G.
Palermo	I.O.M. e C.R.M.
Potenza	C.G. e C.R.
Roma	I.O.M.
Siracusa	C.G.
Trieste	C.G.
Venezia	C.L.
Venezia	C.G.
Venezia	C.R.D.
Verona	C.G.
Viterbo	C.G. e C.R.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 7.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 148.236.000, si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **247.**

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata in L. 70.000 mensili.

Art. 2.

All'onere annuo di L. 221.215.000, a carico del Ministero della difesa, e di L. 1.900.000, a carico del Ministero dell'interno, sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 3001 e 2622 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — FORLANI — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **248.**

Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liquidata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta

al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilità permanente di cui godeva l'assicurato:

il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite è il marito l'assegno è corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo;

il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;

il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è loro corrisposta nella misura del 50 per cento, finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data.

Art. 2.

La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilità permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o più assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza di detto limite. Nella reintegrazione dei singoli assegni non può, peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3.

I superstiti di cui all'articolo 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato, dagli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dello assegno sopraindicato.

Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.

Art. 4.

Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente allo importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.

Art. 5.

L'assegno di cui all'articolo 1 non spetta al coniuge separato con sentenza passata in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell'altro coniuge.

Art. 6.

Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 1 provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalità previste per la erogazione delle rendite dal titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese di gestione sono a totale carico dell'INAIL.

Art. 7.

Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3.

Il predetto termine è interrotto, quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:

a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni;

b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento. L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonché le casse, aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita l'Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni.

Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della separata gestione di cui al precedente articolo 6.

Art. 9.

L'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può erogare somme:

a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;

b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;

c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere ».

Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al fondo speciale infortuni.

Art. 10.

L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila.

L'importo di tale assegno può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;

2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **249**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2 per cento »;

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento »;

all'articolo 8, le parole: « dal presente decreto » sono sostituite dalle altre: « dai precedenti articoli »;

all'articolo 9, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « di cui ai precedenti articoli »;

all'articolo 13, secondo comma, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle altre: « trenta giorni »;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati da Paesi delle Comunità europee provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.

Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro »;

all'articolo 24, ultimo comma, le parole: « 200 litri idrati » sono sostituite con le seguenti: « 500 litri idrati »;

all'articolo 26, la parola: « quindici », è sostituita dall'altra: « sessanta »;

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

tabella *A*, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:

n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);

n. 61) acqua, acque minerali;

tabella *A*, parte II, è aggiunto il seguente numero:

n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019);

tabella *A*, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:

n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

tabella *B*:

al n. 6 sono soppresse le parole: « collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione »;

i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:

n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;

n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia »;

all'articolo 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc., l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.

Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella *A*, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.

Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento.

L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella *A*, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento.

Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato a lire 3.000 ».

all'articolo 33, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi di rateizzazione del canone di abbonamento alle diffusioni televisive, gli ammontari della tassa di concessione governativa indicati nel terzo comma

delle note a margine al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e L. 800 per rata trimestrale »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977 »;

all'articolo 36 è premesso il seguente comma:

« Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977 ».

Art. 2.

All'articolo 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da esse risultanti ».

Art. 3.

Le esattorie delle imposte dirette non collocate nei modi previsti dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, sono dal prefetto affidate in gestione all'esattore del capoluogo della provincia sino al 31 dicembre 1983, con l'attribuzione della misura di aggio più favorevole goduta dalle medesime durante il corso del decennio 1964-73 e con l'applicazione della normativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Per la riscossione dei residui previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, relativi alle esattorie di cui al precedente comma la prescrizione rimane sospesa dalla data in cui l'esattoria è rimasta vacante sino al novantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto prefettizio di affidamento del servizio esattoriale.

Art. 4.

La misura del compenso previsto dalla legge 24 febbraio 1971, n. 114, per la notifica degli atti dell'Amministrazione delle finanze relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi, delle soprattasse, delle penalità e delle altre entrate erariali è elevata a L. 500, quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; a L. 600, quando è eseguita nei comuni con popolazione superiore a 100.000 ed inferiore a 250.000 abitanti; a L. 750, quando è eseguita nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Il disposto del precedente comma si applica anche per la notifica degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge il servizio di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 3466, 3854, 4652 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1976, integrati dal gettito dei recuperi di somme previsti dal terzo comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12 per cento per le programmazioni cinematografiche effettuate a decorrere dal 18 marzo 1976.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione di un doppio mercato della benzina con la osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) a ciascun proprietario di autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, sarà assegnato un quantitativo mensile di benzina ad un prezzo inferiore a quello stabilito per il consumo libero;

2) la benzina a prezzo ridotto sarà assegnata a condizione che risultino corrisposte la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione obbligatoria r.c. nei casi prescritti;

3) la differenza di prezzo sarà assicurata attraverso una diversa incidenza dell'imposta di fabbricazione sul consumatore finale;

4) l'organizzazione del doppio mercato della benzina dovrà essere predisposta secondo criteri di semplicità e di snellezza delle procedure e degli adempimenti amministrativi, demandandosi a norme regolamentari da emanarsi dai Ministri competenti le modalità di attuazione e di controllo;

5) saranno stabilite sanzioni di carattere penale e amministrativo per prevenire e reprimere ogni attività illecita e fraudolenta nella distribuzione e nella utilizzazione del carburante a prezzo ridotto, nonché per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e nelle norme regolamentari.

Art. 7.

Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo i princìpi e i criteri direttivi determinati dalla stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le merci ed i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purché contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari

che prevedono, ad altri fini, analoghi documenti. Saranno previste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documento irregolare.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.

Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In caso di omesso o irregolare rilascio della ricevuta si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 9.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio (articolata secondo i criteri della classificazione economica) nonché della gestione di tesoreria relativa all'anno in corso.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della gestione di cassa relativa all'intero anno.

Art. 10.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, modificate con la presente legge di conversione, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — FORLANI — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **250**.

Autorizzazione alla fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal marchese Paolo Giovanni Maria Cornaggia Medici della Castellanza con atto notarile 3 marzo 1972, n. 77410/9119 di repertorio, a rogito dott. Nerio Bisentini, notaio in Busto Arsizio (Milano), consistente in un pannello di seta di cm 35,5 × 22 raffigurante la Madonna Addolorata, affiancata da due angeli che reggono la Sacra Sindone, del sec. XVI.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976, n. **251**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vito martire, in Lequile.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 27 febbraio 1974, integrato con successivi decreti e dichiarazione del 1° marzo stesso anno ed altre due dichiarazioni datate 10 luglio 1974 e 2 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Vito martire, in Lequile (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1976, n. **252**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Perugia.

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1976, n. **253**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Ravenna.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1975.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 18 luglio 1975 con la società di navigazione « Si.Re.Na. », settore « C ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 218, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « *C* » (isole Eolie) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.126.605.897 (unmiliardocentoventiseimilioniseicentocinquemilaottocentonovantasette);

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 127, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 24 dicembre 1974 con la società medesima per attuare l'ulteriore proroga per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 della precedente convenzione 26 febbraio 1974, a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826, alle condizioni previste dalla convenzione stessa e verso la sovvenzione annua di L. 1.126.605.897 (unmiliardocentoventiseimilioniseicentocinquemilaottocentonovantasette);

Attesa la inderogabile necessità di procedere alla sostituzione del vetusto p.fo « Eolo » con una nave di tipo traghetto meglio rispondente alle nuove esigenze dei collegamenti marittimi con le isole Eolie;

Tenuto conto che a partire dal 1° giugno 1975 è stata attuata, da parte della società « Si.Re.Na. », la sostituzione del suddetto p.fo « Eolo » con la nave di tipo traghetto denominata « Caravaggio »;

Considerata la conseguente necessità di adeguare l'ammontare della sovvenzione al maggiore onere derivante alla società concessionaria dall'acquisto dell'unità sopraindicata;

Vista la convenzione modificativa che, in conformità delle suaccennate esigenze, è stata stipulata in Roma, addì 18 luglio 1975, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione;

Accertato che la società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 18 luglio 1975;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 18 luglio 1975, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, con la quale, a modifica della precedente convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 ed approvata con il decreto citato in premessa, la sovvenzione per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « *C* » (isole Eolie) per l'anno 1975 viene stabilita in L. 1.330.682.897 (unmiliardotrecentotrentamilioniseicentoottantaduemilaottocentonovantasette).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1975

LEONE

GIOIA — COLOMBO — ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 112

CONVENZIONE 18 LUGLIO 1975 TRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « SI.RE.NA. » - SICULA REGIONALE DI NAVIGAZIONE, CON SEDE IN PALERMO, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « *C* » (ISOLE EOLIE).

Premesso che dal 1° gennaio 1975 la società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « *C* » (isole Eolie) in base alla convenzione annuale stipulata il 26 febbraio 1974, prorogata per il 1975 con la convenzione 24 dicembre 1974;

Attesa la inderogabile necessità di procedere alla sostituzione del piroscafo Eolo costruito nel 1936 con una nave di tipo traghetto meglio rispondente alle nuove esigenze delle comunicazioni marittime con le isole Lipari;

Premesso che tale necessità è stata condivisa dal Ministero del tesoro con nota n. 102515 del 7 febbraio 1975 che contempla, fra l'altro, anche i riflessi economico finanziari che tale sistemazione comporta;

Tenuto conto che a partire dal 1° giugno 1975 è stata attuata da parte della società « Si.Re.Na. » la sostituzione del piroscafo Eolo con la nave di tipo traghetto denominata Caravaggio;

Tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società per azioni « Si.Re.Na. » agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 9, 10, 23 nonché l'allegato 1 della convenzione 11 dicembre 1953, e successive modifiche, richiamate dall'art. 1 della convenzione 26 febbraio 1974, citata in premessa, sono modificati come segue:

« Art. 2 - *Sovvenzione.* — La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in L. 1.330.682.897 (unmiliardotrecentotrentamilioniseicentottantaduemilaottocentonovantasette) ».

« Art. 4 - *Revisione della sovvenzione.* — (*Omissis*) ».

A) Introiti netti del traffico: L. 441.036.784.

« Ai fini della revisione della sovvenzione per ottenere gli introiti netti del traffico si procederà come segue »:

« si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla società nei viaggi di convenzione per trasporto dei passeggeri e delle automobili al seguito dei passeggeri, ivi compresi tutti gli incassi per posti letto, tasse e diritti portuali, eccedenza bagaglio, ecc., con la esclusione delle quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, degli avviamenti e delle prosecuzioni, delle escursioni, ecc. »;

« si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla società nei viaggi di convenzione per il trasporto delle merci di qualsiasi natura e degli automezzi per merci nonché dei mezzi gommati in genere, ivi compresi tutti gli incassi per tasse e diritti portuali, diritti di polizza, con esclusione delle quote nolo, tasse e diritti non di pertinenza del trasporto marittimo effettuato dalla società (avviamenti e prosecuzioni, quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, ecc. »;

« si diminuiranno i suddetti introiti lordi della percentuale del 23,44% per spese di traffico relativo ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, spese portuali e di pubblicità.

(*Omissis*) ».

« Art. 9 - *Navi da assegnare ai servizi*. — (*Omissis*) ».

« E' fatto obbligo alla società di impiegare al posto del piroscafo Eolo il mototraghetto Caravaggio avente stazza lorda di 2.400 tonnellate e velocità di 18 nodi ».

« Art. 10 - *Navi allo scadere della convenzione*. — (*Omissis*) ».

« Inoltre lo Stato prenderà possesso per rilevare o far rilevare la motonave traghetto Caravaggio recentemente acquistata all'estero per L. 2.971.340.000 dalla società per sostituire il piroscafo Eolo.

(*Omissis*) ».

« Art. 23 - *Sovvenzione per linee*. — (*Omissis*) ».

d) dal 1° giugno al 31 dicembre 1975:

« Linea C/1 itinerario *A*: n. 14 viaggi »;
« Linea C/1 itinerario *B*: n. 17 viaggi »;
« Linea C/2 itinerario *A*: n. 214 viaggi »;
« Linea C/2 itinerario *B*: n. 105 viaggi »;
« Linea C/3 itinerario *A*: n. 14 viaggi »;
« Linea C/3 itinerario *B*: n. 14 viaggi »;
« Linea C/3 itinerario *C*: n. 51 viaggi »;
« Linea C/4 itinerario *A*: n. 14 viaggi »;
« Linea C/4 itinerario *B*: n. 14 viaggi »;
« Linea C/4 itinerario *C*: n. 14 viaggi »;
« Linea C/4 itinerario *D*: n. 17 viaggi »;
« Linea C/4 itinerario *E*: n. 17 viaggi »;
« Linea C/5 itinerario unico: n. 14 viaggi »;
« Linea C/6 itinerario *A*: n. 17 viaggi »;
« Linea C/6 itinerario *B*: n. 17 viaggi »;
« Linea C/6 itinerario *C*: n. 6 viaggi »;
« Linea C/7 itinerario *A*: n. 31 viaggi »;
« Linea C/7 itinerario *B*: n. 61 viaggi »;
« Linea C/7 itinerario *C*: n. 122 viaggi »;
« Linea C/7 itinerario *D*: n. 34 viaggi »;
« Linea C/8 itinerario unico: n. 17 viaggi ».

(*Omissis*).

ALLEGATO 1

(*Omissis*).

d) dal 1° giugno al 31 dicembre 1975:

Linea C/1:

« Itinerario *A*: Messina - Milazzo - Lipari - S. Marina S. - Rinella - Malfa - Panarea - Ginostra - Stromboli - Napoli e ritorno »:
« Periodo di esercizio: 1° ottobre-31 dicembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 468 »;
« Totale per n. 14 viaggi: miglia 6.552 »;
« Nave adibita alla linea: motonave da 1.400 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

« Itinerario *B*: Messina - Milazzo - Vulcano - Lipari - S. Marina S. - Rinella - Malfa - Panarea - Ginostra - Stromboli - Napoli e ritorno »:
« Periodo di esercizio: 1° giugno-30 settembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 471 »;
« Totale per n. 17 viaggi: miglia 8.007 »;
« Nave adibita alla linea: motonave da 800 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

« Totale per n. 31 viaggi di cui n. 14 con itinerario *A* e 17 con itinerario *B*: miglia 14.559 ».

Linea C/2:

« Itinerario *A*: Milazzo - Vulcano - Lipari - Rinella - S. Marina S. - Lipari - Vulcano - Milazzo »:
« Periodo di esercizio: 1° giugno-31 dicembre »;
« Periodicità: giornaliera »;
« Migliatico per viaggio: miglia 72,5 »;
« Totale per n. 214 viaggi: miglia 15.515 »;
« Nave adibita alla linea: motonave traghetto da 2.400 t.s.l. e velocità 18 nodi. Per il viaggio domenicale del periodo 1° ottobre-31 dicembre è consentito l'impiego di una motonave da 800 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

« Itinerario *B*: Milazzo - Vulcano - Lipari - Milazzo »:
« Periodo di esercizio: 1° giugno-30 settembre »;
« Periodicità: esasettimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 45,5 »;
« Totale per n. 105 viaggi: miglia 4.777,5 »;
« Nave adibita alla linea: motonave traghetto da 2.400 t.s.l. e velocità 18 nodi ».

« Totale per n. 319 viaggi di cui n. 214 con itinerario *A* e 105 con itinerario *B*: miglia 20.292,5 ».

Linea C/3:

« Itinerario *A*: Lipari - Panarea - Ginostra - Stromboli e ritorno »:
« Periodo di esercizio: 1° ottobre-31 dicembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 53 »;
« Totale per n. 14 viaggi: miglia 742 ».

« Itinerario *B*: Lipari - Panarea - Ginostra - Stromboli e ritorno con prolungamento a Milazzo »:
« Periodo di esercizio: 1° ottobre-31 dicembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 75 »;
« Totale per n. 14 viaggi: miglia 1.050 ».

« Itinerario *C*: Milazzo - Vulcano Gelso - Lipari - Panarea - Ginostra - Stromboli - Ginostra - Panarea - Lipari »:
« Periodo di esercizio: 1° giugno-30 settembre »;
« Periodicità: trisettimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 77,5 »;
« Totale per n. 51 viaggi: miglia 3.952,5 ».
« Totale per n. 79 viaggi di cui 14 con itinerario *A* e 14 con itinerario *B* e 51 con itinerario *C*: miglia 5.744,5 »:
« Nave adibita alla linea: motonave da 800 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

Linea C/4:

« Itinerario *A*: Milazzo - Lipari - S. Marina S. - Rinella - Filicudi - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi - Rinella - Lipari »:
« Periodo di esercizio: 1° ottobre-31 dicembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 98,5 »;
« Totale per n. 14 viaggi: miglia 1.379 ».

« Itinerario *B*: Lipari - S. Marina S. - Malfa - Filicudi - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi - Malfa - S. Marina S. - Lipari - Messina »:
« Periodo di esercizio: 1° ottobre-31 dicembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 119,5 »;
« Totale per n. 14 viaggi: miglia 1.673 »;

« Itinerario *C*: Messina - Lipari - Filicudi - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi - Lipari »:
« Periodo di esercizio: 1° ottobre-31 dicembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 111,5 »;
« Totale per n. 14 viaggi: miglia 1.561 ».

« Itinerario *D*: Milazzo - Lipari - S. Marina S. - Malfa - Filicudi - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi - S. Marina S. - Lipari »:
« Periodo di esercizio: 1° giugno-30 settembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 100 »;
« Totale per n. 17 viaggi: miglia 1.700 ».

« Itinerario *E*: Milazzo - Lipari - Rinella - Filicudi - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi - Rinella - Lipari »:
« Periodo di esercizio 1° giugno-30 settembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 94 »;
« Totale per n. 17 viaggi: miglia 1.598 ».

« Totale per n. 76 viaggi di cui 14 con itinerario *A*, 14 con itinerario *B*, 14 con itinerario *C*, 17 con itinerario *D* e 17 con itinerario *E*: miglia 7.911 »:

« Nave adibita alla linea: motonave da 800 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

Linea C/5:

« Itinerario: Milazzo - Lipari - Panarea - Ginostra - Stromboli - Ginostra - Panarea - Malfa - S. Marina S. - Lipari - Milazzo »:

« Periodo di esercizio: 1° ottobre - 31 dicembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 111,5 »;
« Totale per n. 14 viaggi: miglia 1.561 »;
« Nave adibita alla linea: motonave da 1.400 t.s.l. o da 800 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

Linea C/6:

« Itinerario *A*: Messina - Lipari - Rinella - Panarea - Stromboli - Napoli - Stromboli - Panarea - S. Marina S. - Lipari - Messina »:

« Periodo di esercizio: 1° giugno - 30 settembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 420,5 »;
« Totale per n. 17 viaggi: miglia 7.148,5 ».

« Itinerario *B*: Messina - Lipari - S. Marina S. - Panarea - Stromboli - Napoli - Stromboli - Panarea - Rinella - Lipari - Messina »:

« Periodo di esercizio: 1° giugno - 30 settembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 420,5 »;
« Totale per n. 17 viaggi: miglia 7.148,5 ».

« Itinerario *C*: Messina - Lipari - S. Marina S. - Panarea - Stromboli - Napoli - Stromboli - Panarea - S. Marina S. - Lipari - Messina »:

« Periodo di esercizio: 16 luglio - 31 agosto »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 417 »;
« Totale per n. 6 viaggi: miglia 2.502 ».

« Totale per n. 40 viaggi di cui 17 con itinerario *A*, 17 con itinerario *B* e 6 con itinerario *C*: miglia 16.799 »:

« Nave adibita alla linea: motonave da 1.400 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

Linea C/7:

« Itinerario *A*: Lipari - Vulcano - Milazzo - Vulcano - Lipari »:

« Periodo di esercizio: 1°-31 ottobre »;
« Periodicità: giornaliera »;
« Migliatico per viaggio: miglia 47 »;
« Totale per n. 31 viaggi: miglia 1.457 ».

« Itinerario *B*: Lipari - Milazzo - Vulcano - Lipari »:

« Periodo di esercizio: 1° novembre - 31 dicembre »;
« Periodicità: giornaliera »;
« Migliatico per viaggio: miglia 45,5 »;
« Totale per n. 61 viaggi: miglia 2.775,5 ».

« Itinerario *C*: Lipari - Vulcano - Milazzo »:

« Periodo di esercizio: 1° giugno - 30 settembre »;
« Periodicità: giornaliera »;
« Migliatico per viaggio: miglia 23,5 »;
« Totale per n. 122 viaggi: miglia 2.867 ».

« Itinerario *D*: Milazzo - Vulcano - Lipari »:

« Periodo di esercizio: 1° giugno - 30 settembre »;
« Periodicità: bisettimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 23,5 »;
« Totale per n. 34 viaggi: miglia 799 ».

« Totale per n. 248 viaggi di cui 31 con itinerario *A*, 61 con itinerario *B*, 122 con itinerario *C* e 34 con itinerario *D*: miglia 7.898,5 »:

« Nave adibita alla linea: motonave da 800 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

Linea C/8:

« Itinerario: Messina - Milazzo - Lipari - S. Marina S. - Rinella - Filicudi - Pecorini - Alicudi - Palermo - Alicudi - Pecorini - Filicudi - Rinella - Lipari - Messina »:

« Periodo di esercizio: 1° giugno - 30 settembre »;
« Periodicità: settimanale »;
« Migliatico per viaggio: miglia 279,5 »;
« Totale per n. 17 viaggi: miglia 4.751,5 »;
« Nave adibita alla linea: motonave da 800 t.s.l. e velocità 14 nodi ».

Art. 2.

La presente convenzione modificativa, mentre vincola la società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finché non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 18 luglio 1975

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società « Si.Re.Na. »*
LOLLI-GHETTI

Registrato a Roma - 1° ufficio del registro atti privati, addì 12 marzo 1976, al n. 7738. — *Esatte* L. 4.000.

(4956)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1975.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 18 luglio 1975 con la società di navigazione « Si.Re.Na. », settore « D ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 219, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « *D* » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.702.287.512 (unmiliardo settecentoduemilioni duecentoottantasettemila cinquecentododici);

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 126, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 24 dicembre 1974 con la società medesima per attuare l'ulteriore proroga per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 della precedente convenzione 26 febbraio 1974, a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826, alle condizioni previste dalla convenzione stessa e verso la sovvenzione annua di L. 1.702.287.512 (unmiliardosettecentoduemilioniduecentoottantasettemilacinquecentododici);

Attesa la inderogabile necessità, al fine di corrispondere alle particolari esigenze del traffico estivo, di procedere al potenziamento stagionale delle linee *D*/4 (Trapani-Pantelleria) e *D*/5 (Porto Empedocle-Lampedusa) mediante l'immissione, sulle linee medesime, di una idonea nave traghetto, appositamente noleggiata;

Considerata la conseguente necessità di adeguare l'ammontare della sovvenzione al maggiore onere derivante alla società concessionaria dal noleggio dell'unità sopraindicata;

Vista la convenzione modificativa che, in conformità delle suaccennate esigenze, è stata stipulata in Roma,

addì 18 luglio 1975, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione;

Accertato che la Società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 18 luglio 1975;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 18 luglio 1975, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, con la quale, a modifica della precedente convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 ed approvata con il decreto citato in premessa, la sovvenzione per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « *D* » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per l'anno 1975 viene stabilita in L. 1.777.287.512 (unmiliardo settecentosettantasettemilioni duecentoottantasettemila cinquecentododici).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1975

LEONE

GIOIA — COLOMBO — ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1976
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 113

CONVENZIONE 18 LUGLIO 1975 FRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « SI.RE.NA. » - SICULA REGIONALE DI NAVIGAZIONE, CON SEDE IN PALERMO, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « *D* » (ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA).

Premesso che dal 1° gennaio 1975 la Società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « *D* » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) in base alla convenzione annuale stipulata il 26 febbraio 1974 e prorogata per il 1975 con la convenzione 24 dicembre 1974;

Attesa la inderogabile necessità di procedere al potenziamento stagionale delle linee *D*/4 (Trapani-Pantelleria) e *D*/5 (Porto Empedocle-Lampedusa) per corrispondere alle particolari esigenze del traffico estivo;

Considerato che il Ministero del tesoro con fonogramma n. 6454/145019 dell'11 giugno 1975 ha espresso parere favorevole per i riflessi economici finanziari che tale potenziamento comporta;

Tenuto conto che a partire dal 25 giugno 1975 è stato provveduto a tale fine d'intesa con il Ministero della marina mercantile al noleggio della nave traghetto Città di Piombino da parte della società « Si.Re.Na. »;

Tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della Società per azioni « Si.Re.Na. », agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 9, 23, nonché l'allegato 1 delle convenzioni 2 dicembre 1953, 23 luglio 1956, e successive modifiche, richiamate dall'art. 1 della convenzione 26 febbraio 1974 citata in premessa sono modificati come segue:

« Art. 2 - *Sovvenzione.* — La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in L. 1.777.287.512 (unmiliardosettecentosettantasettemilioniduecentottantasettemilacinquecentododici) ».

« Art. 4 - *Revisione della sovvenzione.* — (*Omissis*) ».

A) Introiti netti del traffico: L. 231.173.942.

« Ai fini della revisione della sovvenzione, per ottenere gli introiti netti del traffico si procederà come segue:

« si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla società nei viaggi di convenzione per trasporto dei passeggeri e delle automobili al seguito dei passeggeri, ivi compresi tutti gli incassi per posti letto, tasse e diritti portuali, eccedenza bagaglio, ecc., con esclusione delle quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, degli avviamenti e delle prosecuzioni, delle escursioni, ecc. »;

« si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla società nei viaggi di convenzione per il trasporto delle merci di qualsiasi natura e degli automezzi per merci nonché dei mezzi gommati in genere, ivi compresi tutti gli incassi per tasse e diritti portuali, diritti di polizza, con esclusione delle quote di nolo, tasse e diritti non di pertinenza del trasporto marittimo effettuato dalla società (avviamenti e prosecuzioni, quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, ecc.) »;

« si diminuiranno i suddetti introiti lordi della percentuale del 28,24% per spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, spese portuali e di pubblicità ».

(*Omissis*).

« Art. 9 - *Navi da assegnare ai servizi.* — (*Omissis*) ».

d) per l'esercizio delle linee 4-*bis* e 5-*bis* di cui all'allegato 1:

« una nave di tipo traghetto della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 11 nodi da prendere a noleggio ».

« Art. 23 - *Sovvenzione per linea.* — (*Omissis*) ».

« Linea 4-*bis*: n. 34 viaggi »;
« Linea 5-*bis*: n. 34 viaggi ».

(*Omissis*).

ALLEGATO 1

(*Omissis*).

Linea 4-bis:

« Itinerario: Trapani - Pantelleria e ritorno »:
« Periodicità: bisettimanale per 17 settimane »;
« Migliatico per viaggio (A e R): miglia 152 »;
« Migliatico totale per 34 viaggi: miglia 5.168 »;
« Nave assegnata alla linea: una nave di tipo traghetto da 450 t.s.l. e 11 nodi di velocità ».

(*Omissis*).

Linea 5-bis:

« Itinerario: Porto Empedocle - Lampedusa e ritorno »:
« Periodicità: bisettimanale per 17 settimane »;
« Migliatico per viaggio (A e R): miglia 236 »;
« Migliatico totale per 34 viaggi: miglia 8.024 »;
« Nave assegnata alla linea: una nave di tipo traghetto da 450 t.s.l. e 11 nodi di velocità ».

Art. 2.

La presente convenzione modificativa, mentre vincola la società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finché non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 18 luglio 1975

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società « Si.Re.Na. »*
LOLLI-GHETTI

Registrato a Roma - 1° ufficio del registro atti privati, addì 12 marzo 1976, al n. 7739. — *Esatte* L. 4.000.

(4957)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIMER - Società industrie meccaniche roveretane, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. SIMER - Società industrie meccaniche roveretane, di Rovereto (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIMER - Società industrie meccaniche roveretane, di Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5578)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catania - grandinata del 5 ottobre 1975;
Messina - grandinata del 25 maggio 1975;
Ragusa - forti raffiche di vento del 16 ottobre 1975;
Siracusa - grandinata del 5, 6 ottobre 1975.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in provincia di Siracusa nell'autunno 1974-gennaio 1975, e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Ragusa - forti raffiche di vento del 16 ottobre 1975 (art. 4):

comune di Scicli, per le località Arizza, Pagliarelli, Bruca, Forbice, Chiusolino, Forgianello, Cava D'Aliga, Gerrantini, Spinello, Trippatore, Scalonazzo, Spina Santa, Fumarie, Landolina, Piano Conti, Dammusa, Plaia Grande, Maestro, Bruffalori, Ceo, Punta Corvo;

Siracusa - siccità autunno 1974-gennaio 1975 (art. 5); grandinata del 5, 6 ottobre 1975 (art. 5):

intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5275)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società colori ed impressioni, in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126 modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreti ministeriali 26 ottobre 1967 e 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 749, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la Società colori e impressioni di Roma, ora cessata, ha effettuato pagamenti anticipati di USA $ 41.000; $ 85.746,15; $ 290.500 di cui ai modelli *B*-Import nn. 720365; 719826; 721551 rilasciati in data 26 marzo; 5 maggio; 30 giugno 1969 dalla Banca nazionale del lavoro di Roma per l'importazione di una macchina rotativa per le stampe di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui allo art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Civitavecchia il 14 febbraio 1972 con un ritardo, quindi, di oltre due anni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 89928 del 24 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinate dall'inerte comportamento della ditta « Società colori ed impressioni », ora cessata, e di quelle che successivamente hanno acquistato la macchina in parola, rimasta allo stato estero per altri due anni con conseguente deterioramento e perdita di valore commerciale del bene;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Società colori ed impressioni » mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, Roma nella misura del 5 % di dollari USA 417.246,15 di cui ai modelli *B*-Import sopra indicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1976

Il Ministro: De Mita

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126 modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 41.090,45 di cui al mod. *B*-Import n. 3655040 rilasciato in data 22 marzo 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di 60 balle di cotone di origine Brasile e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Busto Arsizio il 14 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di duecentonovantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 18 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non corroborati da prove relativamente al periodo intercorrente tra l'arrivo della nave e l'istituzione del deposito previo (7 maggio 1975) e non valide ai fini dell'esimente in parola, relativamente al tempo successivo l'istituzione di tale deposito (carenza di liquidità della ditta).

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta A. Ferrario - Industria

commercio tessuti, in Gallarate mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di $ USA 41.090,45 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5218)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.

Revoca del decreto ministeriale 29 novembre 1975 relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Iris S.p.a., in Urgnano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 29 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 17 dicembre 1975 con cui si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Iris S.p.a. di Urgnano (Bergamo) mediante fidejussione della Banca provinciale lombarda in relazione ad un pagamento anticipato di D.M. 74.250 per l'importazione di macchinari per tintoria di origine e provenienza Repubblica federale tedesca, importazione avvenuta con un ritardo di centosettantanove giorni rispetto alla scadenza del mod. *B*-Import n. 3463485 rilasciato dalla citata banca in data 8 febbraio 1973;

Vista l'istanza di riesame del citato decreto inoltrata dalla ditta Iris in data 3 febbraio 1976 da cui risultano ulteriori elementi giustificativi del ritardo dell'importazione;

Ritenuto che dall'esame della nuova esposizione dei fatti e della ulteriore documentazione fornita emerge che può essere esclusa, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la stessa è stata determinata dalla tardiva consegna di dati tecnici alla ditta fornitrice estera da parte di altre ditte italiane incaricate della motorizzazione di corrente necessaria per il funzionamento delle macchine; per la prima volta adottate su di un impianto di finissaggio di tessuti, avente particolari requisiti di alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca del decreto ministeriale 29 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 17 dicembre 1975, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Iris S.p.a. mediante fidejussione della Banca provinciale lombarda nella misura del 5 % di D.M. 74.250 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5219)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 94 del 29 gennaio 1976, con la quale il veterinario provinciale di Trapani chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Trapani è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5537)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. *B*.12.2/2605 del 12 febbraio 1976 dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia, con la quale si chiede per il territorio della provincia di Brescia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Brescia è *inferiore all'uno per cento;*

Decreta:

Il territorio della provincia di Brescia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5538)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Catania ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge, nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto d'igiene dell'Università di Catania chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Vista la nota n. 3180/Ch.23 del 30 dicembre 1975 dell'Istituto superiore di sanità, con la quale è stata comunicata, in seguito ad apposito sopralluogo, la disponibilità e l'idoneità della completa attrezzatura per il prelevamento e l'analisi degli inquinanti dell'aria, fatta eccezione della silice libera cristallina;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto d'igiene dell'Università di Catania è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, con esclusione del rilevamento della silice libera cristallina contenuta nelle polveri.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati dell'indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5392)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5577)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di maggio 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 maggio 1976.

Art. 2

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 290

(5832)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di maggio 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 maggio 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 289

(5833)

DECRETO PREFETTIZIO 4 maggio 1976.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sapri.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Sapri e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Antonio Addonizio;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 marzo 1960;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Sapri, affidata al dott. Antonio Addonizio con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, è prorogata a termini di legge.

Salerno, addì 4 maggio 1976

Il prefetto: GRECO

(5604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 marzo 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Apostolos Papastiotis, console generale di Grecia a Milano.

(5610)

In data 23 marzo 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Clarence Joseph Van Tighem, console generale di Canada a Milano.

(5432)

In data 23 marzo 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Otto Wallner, console generale di Germania a Genova.

(5433)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Udine ad istituire un corso per tecnici di anatomia patologica di durata triennale.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, n. 900.6/X.86/1, l'amministrazione dell'ospedale civile di Udine è autorizzata ad istituire, presso l'ente medesimo, un corso triennale per tecnici di anatomia patologica, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(5546)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di botanica (base) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante la cattedra di botanica (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5540)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 6 maggio 1976, il comune di Pettoranello del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2165/M)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 8 maggio 1976, il comune di Castel Castanga (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2161/M)

Autorizzazione alla provincia di Sondrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, la provincia di Sondrio viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 264.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2169/M)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.410.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2160/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 maggio 1976, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.262.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2162/M)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 maggio 1976, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.792.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2163/M)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 maggio 1976, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.804.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2164/M)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.026.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2166/M)

Autorizzazione al comune di Valenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, il comune di Valenza (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2167/M)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 313.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2168/M)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2170/M)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 325.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2171/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 12 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,90	849,90	850,50	849,90	850 —	849,90	849,80	849,90	849,90	849,90
Dollaro canadese	868,20	868,20	868 —	868,20	868 —	868,15	867,75	868,20	868,20	868,20
Franco svizzero	341,18	341,18	341 —	341,18	341,02	341,10	341,01	341,18	341,18	341,20
Corona danese	140,65	140,65	141,10	140,65	140,65	140,60	140,77	140,65	140,65	140,65
Corona norvegese	155,20	155,20	155,20	155,20	155,13	155,10	155,18	155,20	155,20	155,20
Corona svedese	193,40	193,40	193,45	193,40	193,44	193,30	193,50	193,40	193,40	193,40
Fiorino olandese	314,49	314,49	314,50	314,49	314,46	314,40	314,40	314,49	314,49	314,50
Franco belga	21,78	21,78	21,77	21,78	21,75	21,75	21,76	21,78	21,78	21,75
Franco francese	181,48	181,48	181 —	181,48	181,40	181,45	181,50	181,48	181,48	181,50
Lira sterlina	1563,20	1563,20	1562 —	1563,20	1562,90	1563,20	1562,50	1563,20	1563,20	1563,20
Marco germanico	333,39	333,39	332,80	333,39	333,17	333,35	333,15	333,39	333,39	333,40
Scellino austriaco	46,53	46,53	46,50	46,53	46,51	46,50	46,54	46,53	46,53	46,55
Escudo portoghese	28,46	28,46	28,40	28,46	28,47	28,45	28,43	28,46	28,46	28,45
Peseta spagnola	12,597	12,597	12,6075	12,597	12,59	12,58	12,59	12,597	12,597	12,60
Yen giapponese	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,85	2,8452	2,85	2,85	2,85

Media dei titoli del 12 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,125
» 5 % (Città di Trieste)	91,050
» 5 % (Beni esteri)	90,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	83,200
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,625
» poliennali 7 % 1978	91,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,025
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849,85
Dollaro canadese	867,975
Franco svizzero	341,095
Corona danese	140,71
Corona norvegese	155,19
Corona svedese	193,45
Fiorino olandese	314,445
Franco belga	21,77
Franco francese	181,49
Lira sterlina	1562,85
Marco germanico	333,27
Scellino austriaco	46,535
Escudo portoghese	28,445
Peseta spagnola	12,593
Yen giapponese	2,848

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a quaranta posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 3 concernente, fra l'altro, la soppressione del ruolo dei professori aggregati universitari, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero dell'agricoltura, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 a bandire, fra l'altro, ottantuno posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 167 con il quale sono stati indetti quaranta concorsi per quarantuno dei suddetti posti e che pertanto si rende necessario indire gli altri concorsi, a copertura delle rimanenti quaranta sezioni operative, in ordine ai quali il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, nella riunione del 13 gennaio 1976, ha espresso parere favorevole all'emanazione dei relativi bandi;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi, per titoli e per esami, per quaranta posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria, indicati nell'unita tabella.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

c) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

d) i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali rivestano almeno la qualifica annessa all'ex coefficiente 500.

Inoltre, gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il 50° anno di età per coloro che non rivestano la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 700 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti i concorsi;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (vedi precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo comma del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione IV della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentatore non inferiore alla 2ª classe di stipendio deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. divisione IV della Direzione generale del personale);

c) la qualità di assistente universitario ordinario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e la classe di stipendio;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca e la classe di stipendio.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare o di trasmettere direttamente alla divisione IV della Direzione generale del personale, il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce.

Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 700, deve essere unita una marca da bollo da L. 700 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;

3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni scientifiche che si presentano;

5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile al fine del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendono far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso, affinché il direttore generale del personale del Ministero, possa far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso e far pervenire, a cura dell'amministrazione di appartenenza, la documentazione (rapporti informativi e stato matricolare), indicata per i candidati interni, alla Direzione generale del personale - Divisione IV, del Ministero dell'agricoltura, che ne curera l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie, anche fotografiche, dei documenti che si intendono far valere come titoli di merito, devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà allegare ad ogni domanda i documenti e titoli che ritenga utili ai fini del relativo concorso, ad ogni domanda debbono essere comunque allegati i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli o documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni insieme con un elenco sottoscritto dalle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni, deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferisce ed il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco sottoscritto, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dello elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate le bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie di pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dello art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

La commissione giudicatrice potrà tuttavia proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la valutazione di otto punti in ciascuna di esse.

La valutazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso è indetto per più posti la commissione pro-

pone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi. Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale del personale - Divisione IV) i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana o dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con il trattamento economico corrispondente al parametro n. 443 previsto dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 212

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO
(per tutti i concorsi)

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate.

Discussione sulle metodologie impiegate e sui risultati conseguiti.

Finalità e compiti della sezione a concorso.

PROVA PRATICA
(per tutti i concorsi)

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali.

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo, e, in particolare per:

Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, in Firenze:

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, per la chimica del suolo: un posto.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del suolo. Metodi di analisi e problemi ad essi connessi. Relazione tra proprietà chimiche del suolo e problemi di genesi e classificazione pedologica. Ricerca nel settore della chimica del suolo in connessione con l'attività dell'Istituto ed in particolare con i fenomeni erosivi e di conservazione del suolo.

2) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, biologia del suolo: un posto.

I principali cicli biologici che avvengono nel suolo. L'attività microbiologica e la sua importanza nei confronti della fertilità e della conservazione del suolo. Metodologie analitiche impiegate e problemi relativi. Rapporti tra le radici delle piante e la microflora del suolo. Criteri informativi e d'impostazione delle ricerche biologiche nell'ambito dell'attività dell'istituto.

3) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, genesi, classificazione e cartografia del suolo: un posto.

Il profilo pedologico. Descrizione di profili di suolo in rapporto ai fattori pedogenetici e loro inserimento nell'ambiente. Migrazione e accumulazione di sostanze nel suolo. Tecniche della preparazione delle cartografie tematiche relative alla attività dell'istituto.

4) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Rieti, mineralogia del suolo: un posto.

Conoscenza, organizzazione e coordinamento dell'attività sperimentale concernente i programmi di istituto. Impostazione, analisi e discussione di prove sperimentali nel settore dello studio, della difesa e della conservazione del suolo, con particolare riguardo all'ambiente pedo-climatico nel quale la sezione è ubicata.

5) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Catanzaro, tecnologia del suolo: un posto.

Impostazione, analisi e discussione, di prove sperimentali nel settore dello studio delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali, con particolare riferimento alle sistemazioni dei terreni e dei movimenti franosi, delle lavorazioni, delle coperture e delle tecniche colturali inerenti alla conservazione del suolo.

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, in Roma:

6) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, nutrizione minerale: un posto.

Aspetti fondamentali dell'assorbimento attivo e passivo degli elementi fertilizzanti da parte dei vegetali; ciclo dello azoto, del fosforo, del potassio e dell'acqua in natura; moderne vedute sulla fertilità chimica.

7) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Torino, nutrizione e qualità dei prodotti: un posto.

Biochimica degli alimenti vegetali; influenza della fertilizzazione sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dei prodotti vegetali; tecnica delle concimazioni.

Istituto sperimentale agronomico, in Bari:

8) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, agrotecnica degli ordinamenti produttivi: un posto.

Progettazione di un piano sperimentale di ricerca e discussione critica dei metodi di elaborazione e dei risultati. Conoscenza delle metodologie, delle tecniche colturali e delle apparecchiature scientifico-tecniche impiegate nella moderna ricerca sperimentale agronomica. Conoscenza su materiale fresco o conservato di semi e piante coltivate e infestanti. Esame critico della dinamica degli ordinamenti colturali (rotazioni, specializzazioni, consociazioni). Agrotecniche generali e speciali per il miglioramento della produzione vegetale.

9) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Metaponto, ricerche agronomiche applicate nell'ambiente meridionale: un posto.

Progettazione di un piano sperimentale di ricerca e discussione critica dei metodi di elaborazione e dei risultati. Conoscenza delle metodologie, delle tecniche colturali e delle apparecchiature scientifiche-tecniche impiegate nella moderna ricerca agronomica. Esame critico di ordinamenti produttivi mono e policolturali nell'Italia centro-meridionale e delle relative tecniche agronomiche, con particolare riferimento alle sistemazioni e lavorazioni dei terreni di pianura e di collina, al bilancio della fertilità agronomica dei terreni e alle qualità della produzione agraria. Valutazione agronomica di attitudine e adattamento dei terreni dell'Italia centro-meridionale alla produzione vegetale, con particolare riguardo al rapporto acqua-suolo-atmosfera e piante, ai consumi idrici delle colture e ai parametri delle tecniche irrigue.

Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, in Roma:

10) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale-meccanizzazione ed attrezzature dell'azienda agraria e della azienda forestale: un posto.

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti, per la valutazione tecnico-applicativa di una motrice e di una operatrice o di una catena operativa tipica nell'ambito del cantiere di lavoro.

Istituto sperimentale per la zootecnica, in Roma:

11) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Torino, bovini autoctoni dell'Italia nord occidentale, produzione carni bovine di qualità, allevamento del coniglio: un posto.

Miglioramento genetico, allevamento, alimentazione dei bovini con speciale riguardo alle popolazioni autoctone della Italia nord occidentale ed ai loro incroci con altri gruppi etnici, al fine del miglioramento quanti-qualitativo della produzione della carne.

Miglioramento genetico, allevamento, alimentazione e incroci nell'allevamento cunicolo. Valutazione quanti-qualitativa delle produzioni di carni bovine e di coniglio.

12) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Cremona « Allevamenti bovini da latte e loro produzione carnea »: un posto.

Miglioramento genetico, allevamento, alimentazione delle bovine da latte. Controlli quanti-qualitativi delle produzioni. Influenza dell'alimentazione sulla qualità del latte ai fini della utilizzazione industriale.

13) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Ragusa, allevamento di bovini locali, acclimatamento di razze importate; ovini e caprini di razze locali; esperimenti di incrocio: un posto.

Allevamento del bovino e dell'ovino in Sicilia. Tecniche di allevamento e sistemi di alimentazione. Razze locali, razze di importazione, incroci industriali e relative produzioni.

Istituto sperimentale per la cerealicoltura, in Roma:

14) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di S. Angelo Lodigiano, miglioramento genetico del frumento (particolarmente ibridazione interspecifica e intergenetica) e della segala: un posto.

Pianificazione della sperimentazione cerealicola ed elaborazione dei dati relativi. Tecniche cito-genetiche e biochimiche applicate e frumento e segala. Principali tipi e varietà di frumento e segala. Metodi di miglioramento genetico, particolarmente tramite ibridazione interspecifica e intergenerica. Sementi.

15) Concorso per le direzioni delle sezioni operative periferiche di Badia Polesine e di Fiorenzuola d'Adda, miglioramento genetico del frumento e tecniche colturali cerealicole: due posti.

Pianificazione della sperimentazione genetica ed agronomica. Elaborazione dei dati sperimentali. Schemi di miglioramento genetico. Tecniche citologiche, genetiche e chimiche applicate alla sperimentazione. I principali tipi e varietà di cereali. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Sementi. Analisi merceologica.

16) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Catania, miglioramento genetico del frumento (particolarmente duro), dell'orzo e del sorgo; tecniche colturali cerealicole: un posto.

Pianificazione della sperimentazione genetica e agronomica. Elaborazione di dati sperimentali. Tecniche citogenetiche e biochimiche applicate ai cereali. Schemi di miglioramento genetico per frumento, orzo e sorgo. Principali tipi e varietà di frumento, orzo e sorgo. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Sementi. Merceologia dei cereali.

17) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Vercelli, miglioramento genetico e tecniche colturali del riso con particolare riguardo alla irrigazione: un posto.

Pianificazione della sperimentazione genetica e agronomica. Elaborazione di dati sperimentali. Tecniche citogenetiche applicate al riso. Schemi di miglioramento genetico. I principali tipi di riso. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Sementi. Merceologia del riso. Idrologia e sue applicazioni alla risicoltura.

Istituto sperimentale per le colture foraggere, in Lodi:

18) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, agronomia: un posto.

Specie foraggere coltivate in Italia e relative tecniche colturali con riguardo anche alla foraggicoltura intensiva. Categorie di colture foraggere (prati, pascoli, erbai) e loro posizioni negli avvicendamenti. Utilizzazione e tecniche di conservazione di foraggi.

19) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, chimica: un posto.

Analisi di foraggi freschi e conservati per quanto riguarda il valore nutritivo e la digeribilità. Analisi qualitativa dei foraggi conservati, con particolare riguardo agli insilati e ai disidradati.

20) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Montagnana, pascoli montani: un posto.

Biologia delle foraggere. Studi sulla natura dei pascoli montani e sul loro miglioramento, colture foraggere integrative della produzione dei pascoli.

Istituto sperimentale per l'orticoltura, in Salerno:

21) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, miglioramento genetico: un posto.

Progettazione della ricerca genetica. Elaborazione dei risultati: schemi, modalità, mezzi ed obiettivi. Esempi di miglioramento nelle principali piante da orto (da foglia, da bulbo, da tubero, da bacca, da infiorescenza, ecc.). Tecniche citogeniche, radiogenetiche e biochimiche. Inclusioni di resistenza genetiche ai patogeni più dannosi. Mutagenesi indotta e modalità di applicazione. Problemi del miglioramento genetico delle piante autogame e delle allogame.

22) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, tecniche colturali: un posto.

Progettazione di una ricerca applicata alle piante da orto: scelta dello schema, elaborazione dei dati ed esame dei risultati. Conoscenza dei fattori del suolo, delle piante, del clima e rapporti con la produzione. Interazione genotipo-ambiente in alcune tipiche produzioni da orto. Tecniche agronomiche di intensivazione. Tecniche, finalità del diserbo, modalità e tempi della

applicazione. Rapporto pianta-concimazione minerale in ambiente naturale ed artificiale e relative interazioni. Rapporti pianta-acqua. Nozioni sulle macchine per le colture da orto con particolare riguardo alla raccolta. Nozioni sui concimi e antiparassitari. Analisi dei prodotti freschi e secchi.

23) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Ascoli Piceno, ricerche applicate nei settori del miglioramento genetico e delle tecniche agronomiche: un posto.

Esecuzione della ricerca genetica. Elaborazione dei risultati: schemi, modalità e mezzi. Obiettivi del miglioramento nelle principali piante da orto. Tecniche citogenetiche, radiogenetiche e biochimiche. Tecniche di induzione della mutagenesi. Esecuzione di una ricerca applicata delle piante da orto: scelta dello schema, elaborazione dei dati ed esame dei risultati. Conoscenza dei fattori del suolo, della pianta, del clima e rapporti ecobiologici con la produzione. Interazione genotipo-ambiente in alcune tipiche produzioni da orto. Tecniche di allevamento: nutrizione minerale, organica, diserbo, intensificazione in ambiente naturale e protetto, controllo dei parassiti, ecc. Nozioni sulle macchine. Nozioni sulle analisi dei prodotti freschi e conservati.

Istituto sperimentale per le colture industriali, in Bologna:

24) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Battipaglia, pomodoro ed altre: un posto.

Conoscenza delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie alla sezione. Miglioramento genetico, tecniche colturali e aspetti fitopatologici con riferimento al pomodoro ed alle altre principali specie orticolo-industriali.

Istituto sperimentale per la viticoltura, in Conegliano Veneto:

25) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, propagazione: un posto.

Formulazione e discussione di programmi di ricerca nel settore della propagazione della vite e dei relativi portainnesti. Conoscenza dei metodi di selezione e di propagazione, delle attrezzature tecnico-scientifiche relative e della tecnica vivaistica in viticoltura.

Istituto sperimentale per l'olivicoltura, in Cosenza:

26) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, biologia e difesa: un posto.

Conoscenza e programmazione di impianti sperimentali e formulazione di programmi di ricerca. Problemi della difesa della produzione olivicola. Biologia generale e fisiologia dello olivo. Applicazione delle stesse alla tecnica colturale.

27) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale elaiografia e miglioramento genetico: un posto.

Conoscenza e programmazione di impianti sperimentali e formulazione di programmi di ricerca. Genetica olivicola. Selezione clonale. Valutazione di caratteri distintivi che possono consentire una esatta classificazione.

28) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, propagazione e tecnica colturale: un posto.

Formulazione e discussione di programmi di sperimentazione nel settore della propagazione e della tecnica colturale dell'olivo. Metodi di propagazione e conoscenza delle attrezzature relative. Esame critico delle tecniche colturali con riferimento ai diversi ambienti.

29) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Palermo, sperimentazione applicativa con particolare riguardo alle olive da mensa: un posto.

Conoscenza e programmazione di impianti sperimentali con particolare riferimento ai problemi dell'olivicoltura siciliana. Tecniche di miglioramento genetico. Problemi agronomici connessi alla concia delle olive. Esame critico delle tecniche colturali applicate.

Istituto sperimentale per l'agrumicoltura, in Acireale:

30) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, tecniche colturali: un posto.

Formulazione e discussione di programmi di sperimentazione applicata in agrumicoltura, riguardanti la tecnica colturale. Esame critico delle tecniche colturali con riferimento agli ambienti in cui opera l'agrumicoltura italiana.

Istituto sperimentale per la selvicoltura, in Arezzo:

31) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, biologia e difesa: un posto.

Biologia forestale con particolare riguardo alla biologia degli ecosistemi vegetali e forestali. Fisiologia delle piante forestali. Principi generali di protezione degli ecosistemi forestali contro gli attacchi parassitari. Protezione dei boschi contro gli incendi.

32) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Firenze, selvicoltura alpina: un posto.

Ecologia forestale, selvicoltura generale e speciale, tecniche di rimboschimento, con particolare riguardo ai problemi forestali della zona alpina.

33) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di S. Pietro Avellana, selvicoltura appenninica: un posto.

Ecologia forestale, selvicoltura generale e speciale. Tecniche di rimboschimento, con particolare riguardo ai problemi forestali della zona appenninica.

34) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Cosenza, selvicoltura mediterranea: un posto.

Ecologia forestale, selvicoltura generale e speciale, tecniche di rimboschimento, con particolare riguardo ai problemi forestali della zona mediterranea.

Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, in Trento:

35) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, alpicoltura: un posto.

Metodo di studio di una cenosi di prateria naturale d'altitudine e sua valutazione agli effetti economici. Analisi botanica di un foraggio in natura. Criteri determinati per la trasformazione di un'area pascoliva in area forestale. Tecniche di pascolamento.

Istituto sperimentale per l'enologia, in Asti:

36) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale, tecnologia e meccanica enologica: un posto.

Tecniche di ammostamento delle uve. Sistemi di vinificazione. Correzione e stabilizzazione dei vini. Trattamenti termici. I vini speciali: tecniche di preparazione. Impianti e macchinari enologici.

37) Concorso per la direzione della sezione operativa di Gaiole in Chianti, enologia applicata: un posto.

I costituenti dei mosti e dei vini. Tecniche di vinificazione con particolare riguardo al governo all'uso toscano. Correzione e stabilizzazione dei vini. Alterazioni dei vini e loro prevenzione. Impianti e macchinari enologici.

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica, in Pescara:

38) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale elaiochimica: un posto.

Esame della ricerca elaiochimica, con particolare riguardo allo studio della qualità e della genuinità dell'olio di oliva. Metodologie ed apparecchiature scientifico-tecniche nella analitica delle sostanze grasse.

Istituto sperimentale lattiero caseario, in Lodi:

39) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Parma, tecniche applicative: un posto.

Tecniche di trattamento e di trasformazione del latte, con particolare riferimento alla produzione dei formaggi di lunga stagionatura. Esame delle tecnologie di produzione e di stagionatura dei formaggi di pasta dura. Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del latte in riferimento alle tecniche di alimentazione del bestiame ed alle tecnologie casearie. Metodologie ed attrezzature riguardanti la ricerca e la sperimentazione casearia.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Salerno.

Con decreto n. 4940 in data 29 aprile 1976 i termini, di cui al decreto n. 11923 in data 22 dicembre 1975 modificato con decreto n. 2140 del 24 febbraio 1976, per la presentazione delle domande di concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in provincia di Salerno vengono ulteriormente prorogati al 31 maggio 1976, ore 12.

(5678)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gallarate (Varese).

(5570)

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gallarate (Varese).

(5571)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 5 marzo 1976, numeri 90 e 91, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena, corso O. Scassi, 1 - tel. 4102.

(5614)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(5623)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

sette posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(5758)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(5787)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(5786)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Popoli (Pescara).

(5814)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Assisi.

(5757)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Todi (Perugia).

(5785)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico;

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(5788)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo della divisione di chirurgia generale e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo della divisione di chirurgia generale e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(5561)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 marzo 1976, n. 55, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia, via Arpi, 155 - tel. 73883.

(5562)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1976, n. **11.**

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(5102)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1976, n. **12.**

Interventi finanziari nei confronti delle imprese private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori in dipendenza della perequazione contrattuale in favore dei lavoratori addetti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria al fine di conseguire l'uniformità di trattamento fra i lavoratori del settore, nella prospettiva della pubblicizzazione dei servizi di trasporto, dispone interventi finanziari idonei a consentire la perequazione fra il trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da aziende private titolari di concessioni di servizi di linea per viaggiatori (contratto ANAC) e quello del personale dipendente da imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie ed autolinee (contratto FENIT).

Art. 2.

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata ad intervenire finanziariamente nei confronti delle imprese private che esercitano autolinee regionali, nonchè autolinee interregionali e comunali concesse con provvedimenti adottati rispettivamente da un ufficio provinciale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione della Liguria ovvero da sindaci di comuni liguri.

L'intervento finanziario di cui al primo comma è accordato a condizione che le aziende stesse, in sostituzione del contratto nazionale di lavoro (contratto ANAC) ed in accordo con le organizzazioni sindacali della categoria, estendano al proprio personale il trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri definito dal « protocollo di intesa » Governo-sindacati di cui alla nota n. 31973 del 31 luglio 1974 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

L'intervento finanziario previsto dall'art. 2 è determinato mediamente in L. 2.350.000 annue per ogni agente addetto, frazionabile a mese, ed è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'azienda.

Il pagamento alle aziende verrà effettuato a mensilità posticipate previo accertamento dell'applicazione della normativa contrattuale di cui all'art. 2, dei servizi svolti e del numero dei dipendenti addetti.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge ammontanti, per l'esercizio finanziario 1976, a L. 2.000.000.000 si provvede mediante riduzione di 2.000.000.000 dal cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione del cap. 374 « Interventi finanziari nei confronti delle imprese private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori in dipendenza della perequazione contrattuale in favore dei lavoratori addetti ».

Le somme non impegnate nell'esercizio 1976 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 aprile 1976

CAROSSINO

(5232)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1976, n. **15.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 123 del 23 aprile 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 55.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15311 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 123 del 23 aprile 1975 concernente il prelevamento della somma di L. 55.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15311 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 marzo 1976

DEL RIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 febbraio 1976, n. **49.**

Modifica all'art. 7 del regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda », modificata con legge regionale 12 marzo 1969, n. 13;

Visto il decreto del presidente della giunta 28 febbraio 1975, n. 50, registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Regione sarda, addì 9 aprile 1975, registro atti di Governo n. 1, foglio n. 10;

Visto il decreto del presidente della giunta 23 luglio 1975, n. 235, registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Regione sarda, addì 25 settembre 1975, registro n. 4 PGR, foglio n. 377;

Su proposta dell'assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Viste le deliberazioni adottate dalla giunta regionale nelle sedute del 17 ottobre 1975 e 11 febbraio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica all'art. 7 del decreto del presidente della giunta 28 febbraio 1975, n. 50, modificato con decreto del presidente della giunta 23 luglio 1975, n. 235, concernente il regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda ».

Articolo unico

Nell'art. 7 del decreto del presidente della giunta 28 febbraio 1975, n. 50, modificato con decreto del presidente della giunta 23 luglio 1975, n. 235, dopo la lettera *d)* viene introdotta la seguente lettera:

« *e)* mediante il pagamento all'INAM o ad altro ente mutualistico, a decorrere dal 18 ottobre 1975, tramite apposite convenzioni, degli oneri assicurativi in favore dei lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 6 i quali, a causa del prolungarsi dello stato di sospensione o di licenziamento, abbiano perso l'assistenza mutualistica, per un periodo massimo di sei mesi e nella misura di legge rapportata al salario già goduto dal lavoratore all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 17 febbraio 1976

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Regione sarda, addì 18 marzo 1976
Registro atti di Governo n. 1, foglio n. 8

(4753)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1976, n. **11.**

Istituzione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste nella città di Brindisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito in Puglia l'ispettorato ripartimentale delle foreste con sede nella città di Brindisi che ha giurisdizione su tutto il territorio della provincia medesima.

Art. 2.

Al funzionario dell'ispettorato si provvederà con personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Puglia ed impiegato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di foreste, nonchè con personale regionale già facente parte della tabella *A* di cui alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Con apposita legge regionale, intesa a disciplinare l'ordinamento degli uffici periferici regionali, sarà determinato l'organico del predetto ufficio.

Art. 3.

All'onere finanziario per la prima costituzione dell'ufficio e per il suo funzionamento si farà fronte in parte con le economie di spesa che si realizzeranno per l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Bari, che attualmente ha giurisdizione anche sul territorio della provincia di Brindisi, e per la eventuale differenza con i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale per le spese relative al funzionamento degli uffici forestali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 marzo 1976

ROTOLO

(4751)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761290)